

„ mezza libbra almeno, e sottoposte alle ispe-
 „ zioni di consegna.

„ XIII. Chi imposta Lettere, o Pieghi, e
 „ desidera che siano raccomandati, paga ol-
 „ tre ai diritti competenti di Posta soldi die-
 „ ci a titolo di raccomandazione per ogni
 „ Lettera, o Piego. Lo stesso si paga da
 „ chi riscuote Lettere, o Pieghi raccoman-
 „ dati. L'Ufficio della Posta è responsabile
 „ della pronta trasmissione delle Lettere, e
 „ Pieghi, e della loro consegna.

„ XIV. La Soprintendenza generale delle
 „ Poste per maggior comodo del Pubblico
 „ organizza in ciascun Dipartimento degli
 „ Uffici Comunali dipendenti dagli Uffici Di-
 „ partimentali, e sottoposti alle regole ge-
 „ nerali di Posta. Questi Uffici Comunali
 „ sono eserciti da' Commessi stipendiati, e
 „ da' Pedoni convenzionati, e patentati. Es-
 „ si riportano le Patenti dietro le stabilite
 „ convenzioni, ed a richiesta delle Comuni.
 „ Il Governo per mezzo dell'Intendenza Ge-
 „ nerale stabilisce le discipline opportune.

„ XV. Chiunque non autorizzato con Pa-
 „ tente dell'Ufficio Postale porta più d'una
 „ lettera, eccettuate quelle attaccate alle
 „ mercanzie, incorre nella pena di lire tre
 „ per ogni lettera a profitto per metà dell'
 „ Ufficio Postale, e per metà a beneficio dell'
 „ Inventore.

„ XVI. Le Lettere, o Pieghi spediti da
 „ Autorità Costituite, e diretti ad altre Au-